

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela Legge 29 Dicembre 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ha nuovamente modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall'articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 Novembre 2007.

**In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi viene innalzato da 2000 euro a 5.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023. A partire dal 1° gennaio il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 4.999,99 euro.**

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le **disposizioni normative in tema di limiti all'uso del contante e titoli al portatore**, attualmente vigenti.

### TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

**A decorrere dal 1° gennaio è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, **quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.**

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.

Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.

### ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

**Resta fermo il limite dei 1.000 euro per gli assegni bancari, postali e circolari** che, se d'importo pari o superiore a tale soglia, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.